

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1967

Rifornimento idrico delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. — L'approvvigionamento idrico delle isole minori, nonostante le provvidenze di legge emanate al riguardo, ha costituito e costituisce tuttora un vasto e complesso problema igienico-sanitario per le notevoli difficoltà di ordine tecnico, organizzativo e finanziario che esso presenta.

La necessità dell'intervento diretto dello Stato, per assicurare il rifornimento idrico delle isole minori, ha costituito il principio ispiratore di tutti i provvedimenti legislativi sinora adottati; e cioè:

1) *la legge 9 maggio 1950, n. 307*, che pone a carico dello Stato l'approvvigionamento idrico delle isole di Ventotene, Ponza,

Santo Stefano, Tremiti, Ischia, Capri, Procida, Asinara, Lipari, Salina ed Ustica.

Con questa legge viene, inoltre, concesso al comune di Lampedusa e Linosa un contributo annuo per il funzionamento dello acquedotto locale;

2) *il decreto dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 31 agosto 1956, n. 360/AG 20/12314*, che dispone la concessione di un contributo annuo di lire 420.000, alle isole Tremiti, per la durata di un quadriennio, per spese di manutenzione delle cisterne e serbatoi per la distribuzione dell'acqua alle popolazioni di quelle isole;

3) la legge 3 giugno 1959, n. 402, che estende i benefici previsti dalla legge n. 307, del 9 maggio 1950, all'isola del Giglio.

Tuttavia, come si evince dai succitati provvedimenti, l'intervento statale per il rifornimento idrico delle isole minori (attualmente limitato ad alcune isole) contempla soltanto un aspetto particolare del problema stesso nelle sue linee fondamentali.

Infatti detti provvedimenti prevedono il solo rifornimento idrico, e cioè il trasporto dell'acqua dalla terraferma al punto di approdo, senza considerare la possibilità di un rapido intervento statale per la esecuzione delle opere necessarie per la ricezione dell'acqua trasportata (serbatoi-cisterne) e per la distribuzione dell'acqua alle popolazioni isolate (reti interne, eventuali impianti di sollevamento, eccetera).

Per di più restano escluse dalle relative provvidenze altre isole che, come Favignana, Stromboli, Panarea, Filicudi, Alicudi, Capraia, San Pietro, Vulcano, si trovano in condizioni analoghe se non peggiori.

D'altra parte, i provvedimenti stessi, affidando la provvista ed il trasporto dell'acqua alla sola marina militare, rendono nulle altre possibilità di rifornimento, quali quelle offerte dagli armatori che, in particolari esigenze potrebbero risultare più idonee ed economicamente convenienti.

In definitiva, per la deficienza di mezzi finanziari da parte delle amministrazioni interessate, per la carenza di disposizioni di legge che impostino il problema su basi più generali, complete e risolutive e per il conseguente limitato intervento statale, la situazione dell'approvvigionamento idrico delle isole minori si manifesta di anno in anno sempre più pesante anche perchè il continuo incremento delle popolazioni isolate e la trasformazione graduale delle isole in importanti centri turistici, presentano fabbisogni idrici sempre crescenti.

Occorre a quanto sopra aggiungere, oltre la eventuale siccità (quelle verificatesi nell'anno 1961 ha costretto a rifornire zone nuove, Messina compresa, e ad approvvigionarsi di acqua in porti più lontani come Napoli e Catania) anche il fatto che le 12 navi ci-

sterna, in atto impiegate per il rifornimento idrico delle isole, sono ormai vetuste ed inadonee per velocità e capienza.

Per ovviare alle deficienze evidenziate, sono state tenute numerose riunioni presso le amministrazioni interessate a tale importante servizio e nelle riunioni stesse sono state puntualizzate le necessità e interventi occorrenti per una razionale e definitiva soluzione dell'annoso problema.

Senonchè le difficoltà di reperire attualmente i mezzi finanziari per realizzare tali interventi — diretti essenzialmente alla costruzione di impianti di desalinizzazione dell'acqua marina, alla costruzione di acquedotti ed opere per la raccolta e distribuzione dell'acqua — e le difficoltà di trovare un punto di accordo tra le amministrazioni interessate, circa il coordinamento delle predette iniziative, hanno indotto il Ministero della sanità a rielaborare l'originario provvedimento diramato nel 1962, sulla base dei mezzi finanziari posti a disposizione del Ministero del tesoro, eliminando, altresì, quelle norme che potevano far sorgere eventuali contrasti tra i Ministeri concertanti.

È nota, infatti, la grave insufficienza del rifornimento idrico ed il notevole stato di disagio delle popolazioni interessate, sicchè è sembrato preferibile, ridurre, come si è detto, la portata del provvedimento al duplice scopo di utilizzare immediatamente i mezzi finanziari a disposizione per contenere, seppure non eliminare del tutto gli inconvenienti del sistema del rifornimento idrico e di consentire che il provvedimento stesso possa essere approvato in termini relativamente brevi, e prima, comunque, del sopravvenire della stagione estiva quando più urgente è il bisogno dell'acqua.

Le intese intervenute tra i Dicasteri della sanità, interno, tesoro, difesa, marina mercantile e il Ministro per la cassa per il Mezzogiorno hanno consentito il raggiungimento di un accordo che risolvesse i problemi predetti e con un adeguato finanziamento permettesse il raggiungimento delle seguenti finalità:

estendere a tutte le isole minori il rifornimento idrico a carico dello Stato e

prevedere in apposita tabella i comuni tenuti alla erogazione dell'acqua;

prevedere la possibilità, in caso di necessità, di usufruire dell'armatoria privata per il trasporto dell'acqua;

rendere più agevole e rapido il rifornimento idrico delle isole obbligando le amministrazioni comunali a predisporre ai punti di approdo idonee attrezzature per la ricezione e distribuzione dell'acqua e prevedendo la concessione di contributi a loro fa-

vore per la gestione e manutenzione delle opere idriche esistenti;

limitare ai soli casi di assoluta necessità il rifornimento idrico di quelle isole che sono o saranno dotate di impianti che utilizzano risorse idriche locali;

la costruzione o acquisto di navi cisterne per incrementare i mezzi di trasporto dell'acqua a disposizione del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'allegato A della legge 9 maggio 1950, n. 307, contenente l'elenco delle isole minori il cui rifornimento idrico è a carico dello Stato, quale risulta modificato dalla legge 3 giugno 1959, n. 402, è sostituito dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

L'acqua potabile necessaria al rifornimento delle isole indicate nella tabella A sarà fornita dalla rete di approvvigionamento idrico dei comuni indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

In caso di emergenza il prefetto, su proposta del medico provinciale, disporrà che il prelevamento possa essere effettuato dalle reti idriche di altri comuni, ritenute idonee dal Ministero della difesa.

Nel provvedimento dovrà essere indicato il quantitativo di acqua potabile da prelevare in base alle richieste del Ministero della difesa, e la durata del prelevamento.

Art. 3.

Quando ricorrano particolari necessità, il Ministero della sanità, sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati per l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista e trasporto dell'acqua.

Art. 4.

Le amministrazioni comunali interessate devono assicurare che ai punti di approdo delle navi-cisterna o di altri mezzi di trasporto dell'acqua siano predisposti il personale tecnico e le attrezzature necessarie per un rapido ed idoneo immagazzinamento nei pubblici serbatoi dell'acqua trasportata.

Alle predette amministrazioni è fatto obbligo di gestire a proprie spese le opere e le attrezzature predisposte ai punti di approdo e di curarne la manutenzione.

Nei comuni dove non esiste una rete idrica di distribuzione le amministrazioni comunali sono tenute a mantenere in efficienza per la distribuzione dell'acqua alla popolazione un adeguato numero di bocche erogatrici di acqua.

Art. 5.

Il Ministero della sanità può concedere contributi annui alle Amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A quando ricorrono condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilità di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita agli utenti privati i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche esistenti.

All'uopo è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di

previsione del predetto dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967.

Art. 6.

Qualora i comuni delle isole indicate nella tabella A vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche locali od impianti autonomi di altro genere, l'approvvigionamento idrico, a carico dello Stato, è effettuato soltanto in casi eccezionali di emergenza a richiesta del prefetto, su proposta del medico provinciale.

Art. 7.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni per l'acquisto o la costruzione di navi-cisterna.

La suddetta spesa, ripartita in ragione di 500 milioni per l'anno 1966 e 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1967 al 1971, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 8.

Alla spesa occorrente per la provvista ed il trasporto di acqua si provvede con l'apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 5 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

All'onere di cui al precedente articolo 7 si farà fronte, relativamente alla prima ed alla seconda quota, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1966 e 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

ISOLE MINORI IL CUI RIFORNIMENTO IDRICO E' A CARICO DELLO STATO

Provincia di Agrigento: Isole di Lampedusa e Linosa.

Provincia di Cagliari: Isola di S. Pietro.

Provincia di Foggia: Isole di Caprara - S. Domino - S. Nicola.

Provincia di Grosseto: Isole del Giglio e Giannutri.

Provincia di Latina: Isole di Ponza - S. Stefano-Ventotene.

Provincia di Livorno: Isole di Capraia - Pianosa - Gorgona - Isola d'Elba.

Provincia di Messina: Isole di Alicudi - Filicudi - Lipari - Panarea - Salina - Stromboli - Vulcano.

Provincia di Napoli: Isole di Capri - Ischia - Procida.

Provincia di Palermo: Isola di Ustica.

Provincia di Sassari: Isole dell'Asinara - La Maddalena - Caprera - S. Stefano - Tavolara - Molara (Olbia) - S. Maria - Spargi - Razzala (La Maddalena).

Provincia di La Spezia: Isola di Palmaria.

Provincia di Trapani: Isole di Favignana - Levanzo - Pantelleria - Marettimo.

TABELLA B

ELENCO DEI COMUNI TENUTI A FORNIRE L'ACQUA POTABILE

1. — *Dipartimento di Napoli:*

Comune di Napoli: per l'intero anno.

2. — *Dipartimento di Messina:*

Comune di Messina - Comune di Milazzo: limitatamente ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Comune di Palermo - Comune di Vibo Valentia: per l'intero anno.

Comune di Napoli - Comune di Catania -
Comune di Augusta: nei periodi di maggior richiesta di acqua.

3. — *Dipartimento di Taranto:*

Comune di Manfredonia: per l'intero anno.
Comune di Barletta: nei periodi di maggior richiesta di acqua.

4. — *Dipartimento di La Spezia:*

Comune di La Spezia: per l'intero anno.

5. — *Dipartimento di Cagliari:*

Comune di Cagliari - Comune di Porto Torres - Comune di Olbia: per l'intero anno.